

Accordo regolarizzazione imprese artigiane applicanti altri contratti

Premesso che:

Le Parti considerano fondamentale la corrispondenza fra CCNL e inquadramento dell'impresa e si adopereranno al fine di una congruente applicazione contrattuale pur nel rispetto della libertà sindacale

Le imprese artigiane applicanti CCNL diversi da quelli sottoscritti dalle Parti Costituenti la Bilateralità Artigiana (EBNA-EBER) e versanti alle bilateralità di riferimento, possono essere considerate regolari ai soli fini FSBA col il solo versamento della quota FSBA per i periodi previsti dagli accordi Nazionali.

L'impresa dovrà dimostrare di applicare un diverso contratto e di versare ad una diversa bilateralità presentando:

- copia di buste paga (2 annue, normalmente di gennaio e luglio)
- dichiarazione dell'Ente bilaterale di riferimento.

EBER potrà periodicamente verificare la correttezza della situazione.

L'impresa potrà avere accesso alle sole prestazioni FSBA mentre sarà esclusa da qualsiasi prestazione prevista da EBNA ed EBER.

Accesso alle prestazioni EBER ed EBNA.

Ferma restando la regolarità dovuta per FSBA, ovvero 36 mesi, l'impresa artigiana applicante altri contratti, per accedere alle prestazioni previste dal regolamento EBER, dall'accordo regionale del 27/09/17 e seguenti, e alle attività del fondo Salute e Sicurezza, deve dimostrare, relativamente alle quote EBER ed EBNA, una regolarità di 12 mesi.

Bologna lì 19/04/2021

CNA

Lauro Borsato

CONFARTIGIANATO

Barbara Maccato

CASARTIGIANI

Marco Agosti

CLAAI

Renato Rimondini

CGIL

Antonio Mattioli

CISL

Ciro Donnarumma

UIL

Luigi Foschi